Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma — Lunedì 23 ottobre** | **Numero 249**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 / Altri avvisi . . . . » 0,80 — per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 4 settembre 1922, n. 1311, che provvede alla rinnovazione delle Commissioni di primo grado per le imposte sull'industria e sulla rendita nelle nuove Provincie, pubblicato nel numero 244 della *Gazzetta ufficiale*, all'articolo 1° venne, per errore della copia trasmessaci, stampato « restano in carica fino a tutto il mese di *dicembre* 1922 », mentre invece doveva dirsi « fino a tutto il mese di *ottobre* 1922 », come è detto nel testo originale del decreto stesso e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1321 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, che aumentando di una quota percentuale (30-15-10 0/0) gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale civile e militare di ciascuna Amministrazione dello Stato, con decorrenza dal 1° febbraio 1918 e fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarebbe stata pubblicata la pace, estese eguale beneficio anche al personale di ruolo ed avventizio degli archivi notarili distrettuali e sussidiari;

Ritenuto che gli accennati aumenti percentuali, sostituiti per tutti gli altri personali dai nuovi stipendi assegnati con decorrenza dal 1° maggio 1919, in seguito all'attuazione della riforma dei ruoli aperti, cessarono invece per il personale di ruolo ed avventizio degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, soltanto per il decorso del termine prestabilito; onde evidenti ragioni

di equità e giustizia ne consigliano il mantenimento e quindi la proroga della concessione fino all'attuazione per lo stesso personale dei nuovi ordinamenti amministrativi;

Udito Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli aumenti percentuali stabiliti dagli articoli 1 e 9 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, per gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo ed avventizio degli archivi notarili distrettuali e sussidiari sono temporaneamente prorogati sino all'attuazione dei nuovi ordinamenti amministrativi anche per quel personale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — PARATORE.

Visto, *il guardasigilli*: ALESSIO.

Il numero 1323 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, è così modificato:

« Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna entro la complessiva somma di sei milioni, e soltanto per il primo semestre 1922, un sussidio mensile non maggiore di quello a ciascuna azienda spettante in base all'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, per il corrispondente periodo dell'anno 1921, diminuito del provento della tassa di bollo devoluta alla azienda in forza dell'art. 1 ».

Art. 2.

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro, possono essere assimilate alle linee urbane le tramvie destinate a collegare le Città, o i centri industriali, o agricoli, coi sobborghi contigui e vicini entro il raggio di 10 chilometri, ed aventi precipuamente lo scopo di trasportarvi la mano d'opera e gli alunni delle scuole.

Art. 3.

Le disposizioni sull'indennità di caroviveri, di cu agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, nonchè quelle di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, sono prorogate fino al 31 dicembre 1922, nei riguardi del personale dei servizi pubblici di trasporto, contemplati nel titolo II del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40.

Per il primo, secondo e terzo quadrimestre dell'anno 1923 la misura delle indennità di caro viveri di cui al precedente comma, sarà ridotta rispettivamente del cinque, del dieci e del quindici per cento, salvo che nei riguardi delle guardabarriere e delle gerenti fermate.

Nessun sussidio o compenso sotto qualsiasi forma spetta alle aziende in dipendenza delle disposizioni contenute nei precedenti comma.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto contemplati nel titolo 1° del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, sempre quando non sia indispensabile ridurre in relazione alle condizioni finanziarie dell'azienda la misura della indennità di caroviveri per assicurare la continuità dell'esercizio. In tal caso - e qualora non sia provveduto direttamente di accordo fra le parti - la misura della riduzione per ciascuno dei periodi indicati nell'articolo precedente, sarà determinata dal prefetto, sentiti il competente Circolo ferroviario d'ispezione e le rappresentanze legali dell'azienda e del personale e tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'azienda e di quelle economiche locali.

Il provvedimento del prefetto ha carattere definitivo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — TADDEI — PARATORE — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1324 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, col quale si estendono le dette disposizioni alle Provincie annesse al Regno in virtù dei trattati di pace di San Germano e di Rapallo;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, col ministro della giustizia e degli affari di culti e col ministro delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115, è sostituito il seguente:

Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a L. 50.000 è ammesso gravame ad una Commissione superiore, sedente a Venezia, composta di 7 membri, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal ministro della giustizia, che la presiede;

di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal ministro della giustizia;

di tre membri designati dal ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate, di cui due tecnici;

e di due membri chiamati di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai Corpi delle Amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Tridentina.

Il presidente curerà possibilmente di scegliere i chiamati fra i rappresentanti di quella Provincia, nella quale il danno, su cui verte il giudizio, è avvenuto.

Per ogni membro effettivo sono designati uno o più supplenti, coi quali dovrà essere, per decreto Reale, costituita una seconda sezione della Commissione che scadrà col 31 dicembre di ogni anno. Ma i membri effettivi e supplenti s'intenderanno confermati, se non vengano sostituiti, per il 31 dicembre di ciascun anno.

Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella sua segreteria.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — ALESSIO — LUCIANI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bibbiano (Reggio Emilia).

SIRE!

Avendo nell'agosto scorso 18 dei 20 consiglieri comunali di Bibbiano rassegnate irrevocabilmente le dimissioni, il prefetto di Reggio Emilia dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Non potendosi ora, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova amministrazione, si rende indispensabile per dare all'attuale commissario ed in attesa dell'epoca propizia per i comizi, poteri più ampi ed adeguati alle esigenze dell'Ente e dei servizi, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 dicembre c. a., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art 2.

Il sig. avv. Giovanni Borgonzoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellarano (Reggio Emilia).

SIRE!

Avendo nell'agosto scorso, 17 dei 18 consiglieri in carica del comune di Castellarano sui 20 assegnati per legge, rassegnate irrevocabilmente le dimissioni, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Non potendosi ora, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, procedere subito alle elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, nè sembrando, d'altra parte, conveniente nell'interesse dell'Ente e dei servizi, protrarre ancora a tempo indeterminato la gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, munito dei più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre p. p., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Girolamo Piccioni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto 30 giugno 1922, n. 8780, a firma propria e dei ministri per il tesoro e per le terre liberate, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale alla Commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici con l'incarico di fissare la quota percentuale di cui debbono essere elevate, in rapporto ai prezzi di costruzione, le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 2, comma 4° del R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è stato aggiunto un rappresentante del Ministero delle finanze;

Vista la lettera con la quale il Ministero delle finanze designa quale proprio rappresentante in seno alla predetta Commissione l'ispettore superiore del catasto, comm. Lazzaro Sacerdote;

DECRETA:

Il comm. Lazzaro Sacerdote, ispettore superiore del catasto, è chiamato a far parte della Commissione suddetta.

Roma, 19 settembre 1922.

Il ministro
RICCIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560, con cui è stata autorizzata l'emissione di un 3° prestito di un miliardo di lire di buoni settennali del tesoro a premi, al fine di provvedere alle spese per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, estendendo a tale emissione tutte le disposizioni concernenti l'emissione del 2° miliardo di buoni settennali emessi in virtù del decreto Reale 8 settembre 1921, n. 1250;

Veduto l'art. 2 dello stesso R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560, con cui si dà facoltà al ministro del tesoro di provvedere con propri decreti all'approvazione dei modelli, delle leggende e disegni caratteristici dei nuovi titoli;

Veduto l'art. 4 del decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, che concede un interesse supplementare di L. 0,25 per cento per i buoni settennali che vengono tramutati al nome entro un anno dalla loro effettiva cessione;

DETERMINA:

I buoni del tesoro nominativi settennali a premi al saggio del 5.25 per cento emessi dalla Direzione generale del tesoro in base alla legge 2 maggio 1920, n. 522, ed al R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560, con la prima cedola scadente al 15 febbraio 1923 e capitale rimborsabile al 15 agosto 1929 sono stampati su carta uguale colle stesse modalità e leggende di quelli di cui al decreto Ministeriale 7 aprile 1922 all'infuori delle seguenti differenze:

a) il fondo a *guilloche* nella parte anteriore del buono è stampato in color verde oliva;

b) il testo porta l'indicazione « terza serie » e l'indicazione della data di emissione « 15 agosto 1922 ».

I buoni del tesoro emessi come sopra al saggio del 5 per cento sono stampati su carta uguale e con le stesse modalità e leggende di cui al citato decreto Ministeriale 7 aprile 1922, all'infuori delle seguenti differenze:

a) il fondo a *guilloche* nella parte anteriore è stampata in color lacca viola di garanza;

b) il testo porta le medesime indicazioni di cui sopra alla lettera *b*).

Tali caratteristiche risultano dagli uniti modelli che sono approvati.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il ministro
PARATORE.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 2 maggio 1920, n. 522, che ordinò l'emissione di uno speciale prestito per il risarcimento dei danni di guerra ed il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle delle Venezie Giulia e Tridentina;

Veduti i RR. decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, ed 8 settembre 1921, n. 1250, con cui furono autorizzate le emissioni dei primi due miliardi di lire dei buoni suddetti;

Veduto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560, con cui fu anche autorizzata l'emissione di un terzo miliardo di lire degli stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 7 aprile 1922, n. 2473, con cui il ministro del tesoro provvide all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei titoli del 2° miliardo di lire;

DETERMINA:

I buoni del tesoro al portatore settennali a premi autorizzati con il Regio decreto 19 febbraio 1922, n. 560, sono emessi e stampati colle stesse modalità e leggende di quelli di cui al decreto Ministeriale 7 aprile 1922, n. 2473, colle seguenti differenze:

a) la parte anteriore del buono è stampata in color *verde scuro*;

b) il testo porta l'indicazione « terza serie » e l'indicazione della data di emissione « 15 agosto 1922 ».

Tali caratteristiche risultano dagli uniti modelli che sono approvati.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il ministro
PARATORE.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560 con cui è stata autorizzata l'emissione degli ultimi due miliardi di lire di Buoni del tesoro settennali fruttanti l'interesse annuo del 5 0[0, al fine di provvedere alle spese per risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e Tridentina.

Visto l'art. 1 del decreto stesso, col quale sone estese ai detti Buoni le disposizioni concernenti l'emissione ed il servizio dei Buoni settennali, emessi in virtù del decreto Reale 30 dicembre 1920, n. 1723.

Visto l'art. 2 del decreto 30 dicembre 1920 che dà facoltà al ministro del tesoro di stabilire con proprio decreto l'abbuono dovuto ai prenditori dei buoni settennali in misura proporzionalmente non superiore a quella dell'abbuono concesso ai prenditori dei buoni quinquennali, tenuto conto della maggiore durata dei nuovi titoli;

Visto il decreto 4 aprile 1922 con cui in virtù della facoltà conferitagli dal R. decreto 8 aprile 1920, n. 404, il ministro del tesoro stabilì tale abbuono nella misura di lire una e centesimi venticinque per ogni cento lire di capitale nominale a partire dal 6 aprile 1922;

DETERMINA:

la emissione a datare dal 23 ottobre corrente del terzo miliardo di lire di buoni del tesoro settennali, fissando l'abbuono da concedersi ai prenditori dei buoni stessi nella misura di lire 1,50 per ogni cento lire di capitale nominale sino a tutto il 14 febbraio 1923.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il ministro
PARATORE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso.

Giusta l'art. 1, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n 693, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Real corpo del Genio civile, approvati con decreto Ministeriale 21 settembre 1922.

Gli eventuali reclami per rettifiche delle posizioni di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Roma, 21 ottobre 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Avviso.

La Compagnia di assicurazione olandese « Nederlandsche transport Verzekering Maatschappj » con sede in Rotterdam e rappresentata in Italia dall'Amministrazione Monteflore e C. con sede in Roma, via del Traforo, 146, ha richiesto lo svincolo del deposito eseguito a norma del D. L. 29 gennaio 1920, n. 115, asserendo di non aver effettuata alcuna operazione assicurativa in Italia.

S'invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'industria e commercio, Direzione generale del credito e delle assicurazioni private (Ufficio tecnico delle assicurazioni private), *non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.*

Roma, 10 ottobre 1922.

Per il ministro
V. CAMANNI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma del genio.

Tenenti.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Meli Mariano, capitano in aspettativa dal 2 giugno 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 2 giugno 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Moscati Riccardo, tenente, collocato dal 19 giugno 1922 a disposizione Ministero affari esteri.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Sacco Gaetano, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 24 luglio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 25 detto mese con decorrenza assegni dal 1° agosto 1922.

Travaglini Volrico, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 18 luglio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 19 detto mese con decorrenza assegni dal 1° agosto 1902 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Fronte Roberto, tenente in aspettativa dal 10 luglio 1921 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 10 luglio 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Castellano Leonardo, tenente, collocato in aspettativa dal 27 giugno 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 12) 3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0|0	136760	250 —	Valenza Giulio-Angelo di Luigi, dom. ad Angera (Como)	Valenza Giulio-Angelo di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. ad Angera (Como).
»	115838	1750 —	Bondioli Maria fu Gerolamo, moglie di Comolli Carlo di Ernesto, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a *Tamburini* Lucia fu *Aureliano*, ved. Bondioli, dom. a Milano	Bondioli Maria fu Gerolamo, moglie di Comolli Carlo di Ernesto, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a *Tamborini Lucia* fu *Aurelio*, ved. Bondioli, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 settembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data della ricevuta: 7 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Epifani Francesco-Saverio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 13 — Ammontare della rendita L. 670, consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data della ricevuta: 1° luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Scotti Giuseppe fu Alberto — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 350, consolidato 3,50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data della ricevuta: 11 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Ottalo Cristoforo fu Vito — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 35, consolidato 3,50 % senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 settembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di San Germano Chisone, in provincia di Torino, è stato, con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 17 corrente, in Casoli-Stazione, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Casoli.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 19 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 47	Dinari	—
Londra	106 74	Corone jugoslave	—
Svizzera	436 50	Belgio	164 20
Spagna	365 —	Olanda	9 35
Berlino	0 738	Pesos oro	19 70
Vienna	0 035	Pesos carta	8 66
Praga	79 —	New York	23 86

Oro . . . . 460 38.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto (1906)	72 60	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 82	—

Corso medio dei cambi
del giorno 21 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 85	Dinari	—
Londra	106 82	Corone jugoslave	—
Svizzera	436 12	Belgio	164 46
Spagna	356 —	Olanda	—
Berlino	0 589	Pesos oro	—
Vienna	0 035	Pesos carta	—
Praga	78 50	New York	23 90

Oro 461 15

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	72 55	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	80 93	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto 14 giugno 1922 con cui si bandiva il concorso per professore straordinario alla Cattedra di geometria pratica e geodesia della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma con scadenza al 25 ottobre 1922;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 786;

Veduta la proposta del Consiglio dei professori della scuola predetta con cui si propone di revocare il concorso stesso;

DECRETA:

È revocato e dichiarato di nessun effetto il decreto in data 14 giugno 1922 col quale fu bandito il concorso per professore straordinario alla Cattedra di geometria pratica e geodesia nella R. scuola di applicazione degli ingegneri di Roma.

Roma, 18 ottobre 1922

Il ministro
ANILE.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Scicli	Modica	1	Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Longobucco	Cosenza	1	Sabato dalle ore 9 alle 13
Monterosso Almo	Modica	1	Giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Villanterio	Pavia	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 15
Gropparello	Piacenza	1	Giovedì dalle ore 9 alle 14
Caltanissetta	Caltanissetta	1	Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 15 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 14 dal 1° aprile al 30 settembre
Cassine	Alessandria	1	Lunedì e sabato dalle ore 14 alle 17, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12
Favara	Girgenti	1	Lunedì, mercoledì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Castelbaldo	Padova	1	Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, domenica dalle ore 10 alle 12
Adria	Rovigo	1	Martedì, mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12
Arsiero	Vicenza	1	Giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Deruta	Perugia	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12
Perugia	Perugia	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 12
Centuripe	Nicosia	1	Martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Sassoferrato	Ancona	1	Martedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12
Mondragone	S. Maria C. Vetere	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14
Cuglieri	Oristano	1	Lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18
Sinagra	Patti	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 16

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Genova	Genova	1	Sabato dalle ore 10 alle 12
Fucecchio	Firenze	1	Mercoledì e domenica dalle ore 8 alle 12
Venezia	Venezia	1	Lunedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Serra S. Quirico	Ancona	1	Tutte le domeniche dalle ore 9 alle 12
Ravenna	Ravenna	1	Lunedì e martedì dalle ore 10 alle 12
Diso	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Salerno	Salerno	1	Domenica dalle ore 9 alle 12
Roncoferraro	Mantova	1	Venerdì dalle ore 9 alle 14
Gazoldo degli Ippoliti	Mantova	1	Lunedì dalle ore 9 alle 14
Quistello	Mantova	1	Martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà nel suo stesso interesse indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata (anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b)* e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY   Tipografia delle Mantellate.   TUMINO RAFFAELE, gerente.